

Corte di Cassazione, sezione civile, Sezione II 23/07/1998 n. 7245  
legge 109/94 Articoli 27 - Codici 27.1

Nella gara per l'appalto di opere pubbliche, se è normativamente previsto - nella specie legge Regione Campania 31 ottobre 1987 n. 51 art. 27 - che l'impresa appaltatrice indichi, onde garantire una migliore efficienza tecnica, un direttore dei lavori per la loro esecuzione, l'organizzazione e la vigilanza nell'interesse degli addetti e dei terzi, pur se l'ente pubblico committente non abbia nominato un funzionario dell'ufficio tecnico - art. 24 legge regionale citata - o un esperto esterno di fiducia, ai sensi dell'art. 1, comma secondo, del R.D. 8 febbraio 1923 n. 422, a tutela degli interessi della P.A., e si sia invece avvalso della competenza professionale del direttore dei lavori dell'impresa, è questa obbligata a compensarlo, anche perché se la P.A. stipula un contratto d'opera professionale con un collaboratore non dipendente è necessario che la delibera di incarico assuma la forma di un atto sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente, con la specifica indicazione dei compiti e del compenso spettantigli.